

LA TUTELA DELLA SALUTE SUL POSTO DI LAVORO NELLE LAVORATRICI GESTANTI. PROPOSTA DI UNA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO.

Roberto Pagliara - Dirigente medico legale I° livello - Medico Competente - Centro Medico Legale INAIL Padova.

Michele Caprioli - Ingegnere – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Sede INAIL Padova - Direzione Regionale Veneto INAIL Venezia.

Riassunto

Gli autori, dopo una breve disamina della normativa vigente, propongono una scheda di valutazione del rischio lavorativo finalizzata alla tutela della salute sul posto di lavoro nelle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Introduzione

I periodi di gravidanza e di puerperio sono tutelati dalla legge italiana mediante una normativa specifica che, soprattutto negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita innestandosi sulla legislazione di tutela generale della salute lavorativa (DLgs 626/94). Le principali norme di riferimento sono rappresentate da:

Legge 1204/71: rappresenta la fonte normativa principale in materia di maternità ed ad essa si affianca il relativo regolamento di esecuzione (DPR 1026/76) . La legge prevede il divieto, per i datori di lavoro, di adibire le donne ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri elencati, nel periodo che intercorre dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

Legge 903/77: in cui all'art. 5 si vieta tassativamente il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto per le lavoratrici del settore manifatturiero industriale ed artigiano.

DLgs. 626/94 : in base ad esso il datore di lavoro è obbligato ad istituire un sistema di prevenzione e protezione continuo attraverso una codificata serie di misure. Queste prevedono la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori da effettuarsi tenendo conto di coloro che presentano particolari suscettibilità. In siffatto modo la gravidanza è da considerarsi una condizione nella quale determinati rischi lavorativi risultano maggiorati. Inoltre il datore di lavoro attraverso la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente dispone i controlli medici per valutare la risposta individuale a determinati fattori di rischio. Il titolo II stabilisce inoltre che alle donne incinte e alle madri che allattano il datore di lavoro garantisca la possibilità di riposare in posizione distesa ed in condizioni appropriate.

DLgs 645/96: recepisce la direttiva Europea riguardante la protezione della salute in gravidanza, puerperio e allattamento. In apposita lista si individuano altri rischi cui è vietato esporre le donne nel periodo della maternità. Istituisce inoltre il diritto a permessi retribuiti per gli esami clinici da effettuarsi nel periodo di gestazione.

DLgs 151/2001: stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi e condizioni di lavoro. Tutto ciò nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla commissione UE ed individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Possono essere nocivi per la madre ed il nascituro, con prevalenza nei primi tre mesi della gravidanza, i seguenti agenti per relativa manipolazione diretta ovvero per esposizione in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio:

- Fisici (p.es: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi)
In particolare le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
L'uso di videoterminali non comporta rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell'operatrice sia del nascituro.

- Chimici (p.es: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61, antiblastici, mercurio e derivati)
 - Biologici (p.es: virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella salvo comprovata immunizzazione ecc.)
 - Particolari condizioni di lavoro (trasporto e sollevamento dei pesi, rumore impulsivo o rumore superiore ad 80 dBA, sollecitazioni termiche ecc.)
- E' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione; dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende anche quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Sulla base di quanto esposto il datore di lavoro quando viene informato che una lavoratrice è incinta, oltre a eseguire la valutazione generale del rischio, deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che nessuna noxa possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino. Devono inoltre essere determinati la natura e la durata dell'esposizione. Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro deve informare la donna comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e quella del bambino non subiscano danno. Si deve inoltre intervenire affinché non subentrino danni alla salute o qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul bambino non ancora nato o sul neonato ovvero sulla puerpera. Infine deve essere rimosso il rischio potenziale includendo anche eventuali adeguamenti dell'organizzazione di lavoro.

La scheda.

La finalità della scheda proposta è quella di effettuare la valutazione del rischio dedicato specificatamente alla tutela della salute sul posto di lavoro nella lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento secondo le indicazioni previste dall' art. 11 D. Lgs n. 151 26/03/2001.

Essa viene elaborata dal Medico Competente e dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione che provvedono a sottoscrivere gli allegati tecnici contenenti le voci riferite ai fattori di rischio previsti dagli allegati A,B e C del DLgs 151/2001e dai DPR n.1026 del 25/11/76 e DLGS n.645 del 25/11/96 e sottoposta al Datore di Lavoro che provvede a sottoscriverla ed a comunicarla alla lavoratrice.

La scheda contiene la descrizione dell'attività svolta, in relazione agli specifici rischi fisici, chimici, biologici e di altra natura cui la lavoratrice è esposta, descritti in modo sintetico e puntuale. Nella fattispecie essa include, oltre ai dati anagrafico-identificativi del soggetto, la descrizione della mansione e della attività lavorativa svolta con la specificazione delle attrezzature e delle eventuali sostanze adoperate.

In un apposito riquadro si indica l'esito della valutazione dei rischi a seconda che questa abbia evidenziato o meno l'esistenza oggettiva di condizioni per le quali il datore di lavoro è tenuto ad adottare adeguate misure di prevenzione e protezione. A tale riquadro si affianca l'indicazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione da attuare.

Conclusioni.

Poiché la valutazione del rischio lavorativo deve essere effettuata specificatamente e di volta in volta per la condizione di gravidanza in relazione ad una serie di fattori prestabiliti, l'esperienza maturata nella sede INAIL di Padova ci ha indotto a sperimentare uno strumento analitico di valutazione del rischio in cui è fondamentale, oltre all'esperienza e la buona pratica del Medico Competente e del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, anche la collaborazione della lavoratrice in relazione alla percezione soggettiva dei rischi.

Dal punto di vista sanitario tale strumento analitico consente al Servizio Prevenzione e Protezione di individuare eventuali mansioni a rischio e conseguentemente permette al Medico Competente di adottare un protocollo di sorveglianza sanitaria mirato sulla singola lavoratrice.

La scheda, come concepita, è modulare ed implementabile a seconda dei rischi riscontrati e delle misure di prevenzione poste in atto. Essa contiene tutte le informazioni necessarie per una visione della attività lavorativa svolta ai fini dell'individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare. Rappresenta infine un utile ausilio ai fini del monitoraggio dei rischi con conseguente aggiornamento del Documento di valutazione degli stessi.

Bibliografia e riferimenti normativi

Legge n. 1204 del 30/12/1971 – Tutela delle lavoratrici madri – G.U. 18 gennaio 1972, n.14

D.P.R. n.1026 del 25/11/1976 - G.U. n. 72 del 16 marzo 1976.

Regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 30/12/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri - G.U. n. 72 del 16 marzo 1976.

Legge n. 903 del 09/12/1977 – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Anselmi) - G.U. n. 343 del 17 dicembre 1977.

DLgs n. 626 del 19 settembre 1994 - Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – G.U. 265 del 12 novembre 1994

D.lgs n. 230 del 17 marzo 1995

DLGS n.645 del 25/11/96

Legge 8 marzo 2000, n.53

DLgs 26 marzo 2001, n. 151 – G.U. n. 96 del 26 aprile 2001

Quando arriva un bambino – Monografia INAIL - 2001